NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Art. 4

Attribuzione nuovi stipendi

Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1 luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, al personale collocato nei livelli funzionali-retributivi ai sensi del precedente art. 3, si considera il trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla stessa data per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, aggiunzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, nonche' per la valutazione ai fini economici dell'anzianita' di servizio. Agli stessi fini si considera anche l'assegno personale pensionabile previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e quello stabilito dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe. Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento, e' attribuito quest'ultimo stipendio. Qualora invece detto trattamento sia superiore, e' attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso. Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi. Gli assegni ad personam di cui agli articoli 2, 3, 20 e 22 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e all'art. 9 della legge 19 luglio 1977, n. 412, sono riassorbiti con la successiva progressione economica, per passaggi di livello. Per il personale di cui al terzo comma del precedente art. 1, si osservano, ai fini della determinazione dei nuovi stipendi le disposizioni di cui agli articoli da 25 a 29 del titolo III, capo I, del presente decreto. Per il personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanita', la misura del compenso particolare previsto dall'art. 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519, e' ridotta di un importo pari alla somma dell'assegno annuo pensionabile spettante alla data del 31 ottobre 1978, o alla data di assunzione se successiva, e dell'assegno speciale annuo di cui all'articolo unico, secondo comma, della legge 20 dicembre 1977, n. 964. La riduzione si applica anche nei confronti del personale che sara' assunto dopo l'entrata in vigore del presente decreto, detraendo, in aggiunta al predetto assegno speciale, anche gli importi annui di L. 770.000 e di L. 1300.000 se trattasi di nomina, rispettivamente, di

ricercatore e di primo ricercatore o dirigente di ricerca. Il personale della carriera diplomatica continua ad essere disciplinato dal proprio ordinamento di settore. Ai funzionari della predetta carriera con il grado di segretario di legazione e di primo segretario di legazione, nonche' al consigliere di legazione che non abbia ancora conseguito il trattamento stabilito per il primo dirigente, e' attribuito il trattamento economico previsto per gli impiegati dello Stato inquadrati nel settimo livello, con la relativa progressione economica per anzianita' di servizio indipendentemente dal grado rivestito. Ai predetti consiglieri di legazione nel limite del 95% di quelli che percepiscono lo stipendio di direttore aggiunto di divisione, e' attribuito il trattamento economico previsto per gli impiegati dello Stato inquadrati nell'ottavo livello. Al suddetto personale della carriera diplomatica si applicano i precedenti articoli 2, 3 nonche' il primo, secondo, terzo e quarto comma del presente articolo.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Estremi	Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163
Titolo	I — Personale dei ministeri
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-assetto-retributivo-funzionale-del-personale-civile-e-militare/art-4-attribuzione-nuovi-stipendi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it